



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 42/18 DEL 4.10.2006**

---

**Oggetto:** Art. 2 L.R. 2 agosto 2005, n. 12 “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”. Schema di Piano.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, riferisce che la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni” stabilisce modalità e criteri per l’incentivazione dell’esercizio associato di compiti e funzioni dei comuni.

L’Assessore fa presente che l’incentivazione delle forme associative di comuni dovrà basarsi sul Piano di riordino territoriale previsto dall’art. 2 della stessa legge regionale, il quale dovrà tener conto della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna, delle gestioni associate già costituite o in itinere e specificare i servizi comunali ritenuti fondamentali e prioritari per l’esercizio delle funzioni in forma associata.

Informa che a seguito di richieste formulate dall’Assessorato degli enti locali, come meglio specificato nella relazione allegata alla presente deliberazione, i comuni hanno fatto pervenire le loro determinazioni in ordine alla collocazione del proprio ente in ambiti territoriali ottimali per l’esercizio associato di funzioni, dalle quali si evince in maniera netta ed inequivocabile la volontà di avviare un percorso associativo. In particolare hanno risposto 288 comuni, mentre 89 non hanno fatto pervenire alcuna nota, anche se di questi ultimi 26 sono stati citati da altri comuni.

L’Assessore al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nella citata L.R. 2 agosto 2005, n. 12, ed in particolare quelli stabiliti dall’art. 2, propone uno schema di Piano che tenuto conto delle associazioni già costituite, rappresenta il risultato della combinazione tra le regioni storiche della Sardegna (A. Mori “Sardegna” Volume XVIII da “Le Regioni d’Italia”) e i processi di aggregazione



che si evincono dalla proposte dei comuni, pur essendo queste ultime, valutate indipendentemente, non compatibili per la stesura di un Piano di riordino territoriale.

Precisa ancora che gli ambiti territoriali ottimali sono circoscrizioni sovracomunali preordinate all'esercizio in forma associata di compiti di programmazione, organizzazione e gestione di servizi, in relazione alle caratteristiche geografiche, storiche, culturali, sociali ed economiche del territorio. In sostanza, vengono in rilievo non tanto le condizioni organizzative minime per aversi un esercizio sufficientemente economico di funzioni e servizi, quanto l'opportunità o la necessità di ricondurre ad un'area più vasta l'esercizio di alcune funzioni e servizi, proprio per la loro particolare complessità e rilevanza di area. Mentre gli ambiti adeguati attengono alle funzioni ed ai servizi che richiedono livelli demografici ed organizzativi minimi, perché l'esercizio delle funzioni e dei servizi incontri una significativa domanda della comunità e sia dunque sufficientemente economico.

Pertanto, pur rimanendo l'ambito territoriale ottimale il punto ideale di riferimento per lo svolgimento in maniera associata di compiti e funzioni, è possibile che nello stesso coesistano due o più ambiti adeguati.

L'Assessore, relativamente alle modalità di costituzione delle comunità montane, ricorda che la Giunta regionale con deliberazione 21 ottobre 2005, n. 49/16 ha preso atto dell'elenco dei comuni aventi i caratteri previsti dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 2 agosto 2005. Si tratta dei comuni il cui territorio è situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno seicento metri, purché almeno il 30 per cento del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare.

L'Assessore, per le considerazioni suesposte, propone, ai sensi della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, l'approvazione di uno schema di Piano che fa riferimento alle regioni storiche della Sardegna come modificate sulla base dei pronunciamenti dei comuni, individuate come ambiti ottimali in maniera singola o associata fra loro, nonché la tavola dei comuni aventi le caratteristiche di legge per la costituzione delle nuove Comunità Montane.

Lo schema di Piano predisposto dalla Giunta, prosegue l'Assessore, verrà inviato al Consiglio delle autonomie locali per le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1 e al Consiglio Regionale per l'espressione del previsto parere da parte della competente Commissione consiliare.



Propone, infine, di promuovere, nelle more di acquisizione di detti pareri, l'Assemblea generale dei sindaci ai fini della concertazione istituzionale e per quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della stessa legge regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, vista la relazione prevista dal comma 5 dell'art. 2 della citata legge regionale n. 12/2005, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale

#### **DELIBERA**

- di individuare gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, nonché i comuni aventi le caratteristiche di legge per la costituzione delle nuove Comunità Montane così come indicati nelle tavole allegate sub 1) e 2) le quali fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere lo schema di Piano degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni al Consiglio delle autonomie locali per le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1 e, unitamente alla relazione allegata sub 3), al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente;
- di promuovere l'Assemblea Generale dei sindaci e dei presidenti delle province, ai fini della concertazione istituzionale e per quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della succitata legge regionale;
- di stabilire che fino all'approvazione definitiva del Piano da parte della Giunta regionale i comuni potranno far pervenire ulteriori osservazioni e suggerimenti al fine della migliore corrispondenza del Piano agli obiettivi e finalità della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru